

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CEMMI, ZELIOLI LANZINI, BALDINI e TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1962

Conferimento di posti di notaio

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale 31 dicembre 1958 fu indetto un concorso per esame a 200 posti di notaio.

Le prove scritte, svoltesi a Roma nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1959, furono annullate, con decreto ministeriale 13 dicembre 1959, per le note irregolarità.

Le prove stesse vennero ripetute in data 20, 21 e 22 maggio 1960. In seguito al totale espletamento del concorso risultarono idonei 271 candidati.

Di conseguenza, essendo il numero delle sedi in concorso soltanto 200, ben 71 candidati non potranno conseguire la nomina, pur avendo essi, secondo il giudizio della Commissione esaminatrice del concorso, dimostrato di possedere, superando le difficili prove del concorso stesso, una preparazione teorico-pratica adeguata all'esercizio delle funzioni notarili: tanto che la stessa Commissione ha fatto voti affinché, con apposito provvedimento, venga congruamente aumentato il numero dei posti di cui al bando di concorso in oggetto.

Si noti che gran parte delle medie ottenute è molto superiore al minimo richiesto per la idoneità; e che nei precedenti concorsi tali medie furono largamente sufficienti per il conferimento dei posti.

Il Consiglio nazionale del notariato, organo rappresentativo di tutta la classe notarile, in considerazione che il ricordato annullamento delle prove scritte ha portato un ritardo di almeno un anno nell'espletamento del concorso, con gravi ed evidenti disagi e danno dei concorrenti, nella seduta del 17 febbraio 1962 ha fatto voti al Ministro di grazia e giustizia per l'aumento dei posti messi a concorso, affinché tutti i candidati idonei possano conseguire la meritata nomina.

È opportuno ricordare che anche nel 1952, in una situazione analoga, per iniziativa dell'allora Guardasigilli, senatore Zoli, venne approvata una legge (1° dicembre 1952, n. 1845), in forza della quale fu aumentato, fino al massimo di 105, il numero dei posti messi a concorso.

Si consideri altresì che l'articolo 48 del disegno di legge sull'ordinamento del notariato, in discussione al Senato, conferisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso.

D'altra parte un tale aumento si rende anche oggi più che opportuno per coprire, almeno in parte, le sedi notarili vacanti, il cui numero, a seguito del ritardo nell'espletamento del concorso, è notevolmente au-

mentato, specialmente nelle zone rurali e particolarmente disagiate. Detto aumento è auspicabile altresì in quanto costituirebbe una inutile perdita di tempo sottoporre a nuove prove e a nuovi sacrifici i candidati già riconosciuti idonei.

Per ovviare alla lamentata situazione è stato predisposto il presente disegno di legge, che prevede un aumento di 71 posti nel concorso del 1958, in aggiunta ai vincitori del concorso stesso (articolo 1).

Con questa disposizione potrà essere assicurato il funzionamento del pubblico servizio da parte di elementi sicuramente idonei, mentre rimarrà sempre un più che adeguato margine di posti da conferire con i futuri concorsi.

Si noti che, per questa sentita esigenza, il Ministro ha bandito altro concorso per

200 posti di notaio, prima dell'esaurimento del concorso in atto, senza che ciò comporti il venire meno del margine suaccennato.

Lo stesso articolo 1 fissa i criteri per le nomine, che dovranno procedere con l'osservanza della graduatoria; ed esclude dal beneficio dell'aumento dei posti i candidati che abbiano rinunciato alla nomina, in sostituzione dei vincitori.

L'articolo 2 del disegno di legge richiama le disposizioni dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, per stabilire rispettivamente i posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle norme contenute nell'articolo precedente ed i criteri da osservarsi per le assegnazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 31 dicembre 1958, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di 71, compresi nella graduatoria di detto concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto articolo 6.

Sarà osservato per le nomine e ad ogni altro effetto l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

Art. 2.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.